



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Prot. N. 25010 del 27.12.2018
Decreto Presidenziale N. 126

Oggetto: Indizione comizi per l'elezione dei presidenti e dei consigli provinciali.
Articoli 26, 27 e 28 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2. "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna".

IL PRESIDENTE

- VISTA** la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 "Statuto speciale per la Sardegna" e le relative norme di attuazione;
- VISTA** la legge 7 aprile 2014, n. 56 riguardante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 concernente il "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna", e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, gli articoli 26, 27 e 28 che disciplinano gli organi delle province, la loro composizione e le modalità di elezione con il sistema di secondo grado;
- VISTI** gli articoli 1 e 2 della legge regionale 21 febbraio 2018, n. 5 concernente "Disposizioni urgenti in materia di elezione dei presidenti delle province e dei consigli provinciali. Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna);
- VISTA** la delibera della Giunta Regionale n. 58/1 del 27 novembre 2018 avente ad oggetto: "Elezione dei presidenti e dei consigli provinciali anno 2018 - Articoli 26, 27 e 28 della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2 "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna". — Indirizzi e modalità operative.";
- VISTE** le circolari del Ministero dell'Interno n. 32 del 1° luglio 2014 e n. 35 del 19 agosto 2014 relative alle linee guida per lo svolgimento delle elezioni dei consigli metropolitani, dei presidenti e dei consigli provinciali;

DECRETA

- Art. 1** Sono indette per il giorno 6 aprile 2019, dalle ore 8.00 alle 20.00, le elezioni di secondo grado dei presidenti delle province e dei consigli provinciali della Sardegna



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

DECRETO N. 126

DEL 27.12.2018

- Art. 2 Le elezioni si svolgeranno ai sensi della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2, in particolare degli articoli 26, 27 e 28 e secondo quanto stabilito, rispettivamente, per quanto compatibili, dall'art.1, commi 61, 62 e 64 della legge n.56 del 2014 e dall'art.1, commi 69, 70, 71, 73, 74, 75, 77 e 78 della stessa legge 56/2014. Si applicano, altresì, in quanto compatibili, le linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale di cui alle circolari del Ministero dell'Interno n. 32 del 1° luglio 2014 e n. 35 del 19 agosto 2014.
- Art. 3 Sono elettori i sindaci e i consiglieri comunali dei comuni ricompresi nel territorio di ciascuna provincia, secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n.23/5 del 20 aprile 2016, adottata in attuazione dell'art. 25 della legge regionale n. 2 del 2016, in carica alla data del 6 aprile 2019.
- Art. 4 Sono eleggibili alla carica di presidente della provincia i sindaci dei comuni della medesima provincia.
- Art. 5 Sono eleggibili alla carica di consigliere provinciale, i sindaci e i consiglieri comunali dei comuni di ciascuna provincia.
- Art. 6 I consigli provinciali della provincia di Sassari e del Sud Sardegna sono composti dal presidente e da dodici componenti, mentre i consigli provinciali delle province di Nuoro e di Oristano sono composti dal presidente e da dieci componenti.
- Art. 7 La ripartizione in fasce demografiche dei comuni delle province è quella prevista dall'art. 28 della legge regionale n. 2 del 2016 e i colori delle schede di votazione sono individuati come segue:
- a. fascia a) - comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti - colore azzurro;
 - b. fascia b) - comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 3.000 abitanti - colore arancione;
 - c. fascia c) - comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti - colore grigio;
 - d. fascia d) - comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti - colore rosso;
 - e. fascia e) - comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 20.000 abitanti - colore verde;
 - f. fascia f) - comuni con popolazione superiore a 20.000 e fino a 50.000 abitanti - colore viola;



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

DECRETO N. 126

DEL 27.12.2018

- g. fascia g) – comuni con popolazione superiore a 50.000 e fino a 100.000 abitanti - colore giallo;
- h. fascia h) – comuni con popolazione superiore a 100.000 - colore marrone.

Art.8 Per la determinazione dell'indice di ponderazione per ciascuna fascia demografica, come previsto dal citato art. 28 della legge regionale n. 2 del 2016, si applicano le modalità, le operazioni e i limiti di cui all'allegato A) annesso alla legge n. 56 del 2014 intendendo il riferimento al comma 33 contenuto nella lettera a) dello stesso allegato, effettuato alla ripartizione di cui all'art. 7 del presente decreto.

Art.9 Sono considerate zone omogenee i territori corrispondenti alle province soppresse di Carbonia-Iglesias e del Medio Campidano per quanto riguarda la provincia del Sud Sardegna, dell'Ogliastra per quanto concerne la provincia di Nuoro, e di Olbia Tempio per quanto riguarda la provincia di Sassari. A ciascuna zona omogenea è attribuita una parte dei seggi spettanti al consiglio provinciale, in proporzione alla popolazione residente nella zona al 31 dicembre 2016.

Art.10 Per effetto delle disposizioni che precedono l'assegnazione dei seggi per le elezioni dei consigli provinciali è la seguente:

Provincia	N. seggi zona omogenea	N. seggi zona omogenea Medio	N. seggi restante	Totale seggi
Sud Sardegna	Carbonia Iglesias	Campidano	provincia	
	4	3	5	12

Provincia	N. seggi zona omogenea	N. seggi restante	Totale seggi
di Sassari	Olbia Tempio	provincia	
	4	8	12

Provincia	N. seggi zona omogenea	N. seggi restante	Totale seggi
di Nuoro	Ogliastra	provincia	
	3	7	10

Provincia di Oristano	Totale seggi 10
-----------------------	-----------------



REGIONE AUTONOMA DE SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

DECRETO N. 126

DEL 27.12.2018

- Art.11 Le liste con i nominativi dei candidati sono presentate dalle ore 8,00 alle ore 20,00 del 16 marzo 2019 e dalle ore 8,00 alle ore 12,00 del 17 marzo 2019 presso l'ufficio elettorale appositamente costituito nella sede di ciascuna provincia.
- Art.12 In ciascuna provincia l'ufficio elettorale è costituito dall'amministratore straordinario con apposito provvedimento, da emanare subito dopo la pubblicazione del presente decreto, del quale faranno parte dirigenti, funzionari e altri dipendenti dell'amministrazione provinciale.
- Art.13 Il presente decreto è pubblicato nel sito Internet istituzionale.

Il Presidente

f.to Francesco Pigliaru